



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

DECRETO N. 17 PROT. N. 5930 DEL 07/12/2018

**Oggetto: L.R. 15 luglio 1988, n. 25, art. 13, c.6 e L.R. 3 marzo 2017, n.2.
Approvazione del “Disciplinare divise e segni distintivi di riconoscimento e di grado delle Compagnie barracellari”.**

- VISTO** Lo statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 13, c. 6, come modificato dalla L.R. 3 marzo 2017, n. 2, che attribuisce all'Assessore regionale competente in materia di polizia locale di stabilire con proprio decreto il tipo e le modalità di rilascio della patente Tessera di Servizio per i componenti la compagnia barracellare nonché di stabilire, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e gli elementi identificativi da apporre su mezzi e strumenti operativi con l'obbligo e le modalità d'uso;
- VISTI** i precedenti decreti assessoriali n.1534 del 17 ottobre 1988 e n. 10 del 4 giugno 2004 relativi all'approvazione e individuazione dello schema di patente tessera di servizio e dei distintivi di riconoscimento e di grado dei componenti la compagnia
- CONSIDERATO** che a seguito della modifica dell'articolo 13 della L.R. 25/88 introdotta dall'articolo 1 della L.R. 2/2017 si rende necessario provvedere ad individuare le caratteristiche delle uniformi dei barracelli e, conseguentemente, a rivedere i relativi segni distintivi di riconoscimento e di grado e gli elementi identificativi da apporre sui mezzi e sugli strumenti operativi, nonché la relativa disciplina circa l'obbligo e le modalità d'uso;
- RAVVISATA** la necessità di intervenire anche sullo schema di patente tessera di servizio in uso ai barracelli;
- RITENUTO** di dover adottare un disciplinare che dia attuazione a quanto previsto dal suddetto articolo 13, così come modificato dalla L.R. n. 2 del 2017;
- PRESO ATTO** delle richieste provenienti dal comparto delle Compagnie barracellari;
- CONSIDERATO** che su questioni riguardanti ambiti specifici è stato avviato un confronto costruttivo con il CFVA, la Protezione Civile e la Polizia Locale per gli aspetti di rispettiva competenza;
- ATTESO** che per le materie riconducibili alla esclusiva competenza statale, sono state sentite anche le Prefetture di SS, OR, Nu e CA;

DECRETA

- Art.1** Ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 25/88 e ss.mm.ii, ed in ossequio alla legge regionale del 3 marzo 2017, n.2, è approvato il “Disciplinare delle divise e segni distintivi di riconoscimento e di grado delle Compagnie barracellari” che si allega al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A).
- Art.2** Le compagnie barracellari si adeguano a quanto previsto dal presente disciplinare entro 24 (ventiquattro) mesi dalla sua entrata in vigore, comunicando alla struttura



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

regionale competente in materia di Polizia locale e rurale, al termine della fase di adeguamento, la definitiva e totale applicazione del presente disciplinare.

- Art.3 Il Comune sede di Compagnia barracellare è tenuto ad accertare il rispetto e la regolare applicazione delle presenti disposizioni da parte della locale Compagnia.
- Art.4 Il calendario degli adempimenti e tempi di adeguamento per alcuni capi, accessori e automezzi, sono definiti e meglio specificati nel Capitolo VI del disciplinare.
- Art.5 La patente tessera di servizio, secondo i facsimili riportati nel Capitolo V del disciplinare, deve essere compilata dal Comune e vidimata dal Sindaco che provvederà alla consegna agli interessati al momento della loro immissione in servizio, nonché al suo ritiro in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo.
- Art.6 E' fatto obbligo a tutti i componenti le Compagnie barracellari, ogni qualvolta siano comandati in servizio, di munirsi della patente di servizio e dello scudo di riconoscimento.
- Art.7 I precedenti Decreti dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 1534 del 17 ottobre 1988 e n. 10 del 4 giugno 2004 di individuazione dello schema di patente e dei distintivi di riconoscimento e di grado sono sostituiti dal presente provvedimento.
- Art.8 È facoltà della Regione Autonoma della Sardegna effettuare verifiche di conformità a quanto prescritto nell'allegato Disciplinare. Ogni eventuale, grave difformità, previa diffida a conformarsi, sarà segnalata alle autorità e organi competenti.

Il presente decreto è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

F.to L'Assessore
Cristiano Erriu